N. 01542/2015 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

## Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2015, proposto da:

, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

#### contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Università degli Studi di Sassari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

# per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 666/2015, resa tra le parti e concernente: mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014/2015 - mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Cantelli e Bonetti, nonché l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Considerato, all'esito di una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, che le questioni poste con l'atto di appello, anche per le possibili implicazioni sulla complessiva procedura in ragione del vizio denunciato, devono essere definite con una sentenza di merito;

Ritenuto che, nelle more della decisione nel merito, rimangano fermi gli effetti del decreto monocratico del 27 febbraio 2015, n. 913 (v. nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, ord. 18 marzo 2015, n. 1214);

# P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 1542/2015), nei sensi indicati nella parte motiva, a spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

## L'ESTENSORE

## IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)